

incontrerà nell'opera di coordinamento di questa legge col Codice di procedura civile, e delle lacune gravi che rimarranno nel nostro diritto giudiziario anche dopo l'approvazione di questa legge...

Presidente. Onorevole Sinibaldi, la pregherei di riservare queste sue osservazioni in fine.

Sinibaldi. Come crede, signor presidente, ma ero già arrivato in fondo.

Presidente. Veniamo dunque all'articolo 15.

Art. 15.

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

Sinibaldi. Appunto dal coordinamento prendo argomento per rivolgere una preghiera al ministro. Il coordinamento di questa legge (ripreso un concetto già accennato in principio della discussione) dimostrerà che non impunemente si mette la mano sopra un Codice, e specialmente sopra il Codice di procedura civile, che costituisce, più che il Codice civile e il Codice di commercio, un tutto organico, un meccanismo delicatissimo. Perché il Codice civile ed il Codice di commercio sanzionano istituti, che la dottrina e la tradizione hanno reso quasi immutabili; invece il Codice di procedura non dà che forme convenzionali, le quali si reggono una sull'altra; e, quando una di esse viene a mancare, tutte le altre vacillano.

Ed io credo che l'approvazione di questa legge porterà per lo meno il beneficio di rendere più evidente la necessità, che già hanno tutti sentita, di una riforma completa ed organica del Codice di procedura civile, specialmente nei procedimenti di espropriazione. Perché, a prescindere dal modo con cui questo Codice di procedura civile è stato compilato, senza venir meno al rispetto, che si deve ai nomi di Pisanelli, di Scialoja e di Mancini, che vi apposero la loro firma, evidentemente esso fu più un'opera politica di

unificazione anziché un'opera giuridica nel vero senso della parola, senza menomare il merito giuridico che pure esso ha. In molte parti il nostro Codice di procedura civile (almeno così pensano coloro che di procedura civile parlano e scrivono) è riuscito inferiore ad istituti consimili della legislazione pontificia ed anche ad alcuni istituti del Regno delle Due Sicilie. Basterebbe citare, come mi suggeriva l'amico Pala, il procedimento di espropriazione, dove le espropriazioni si compiono a beneficio del fisco, dei procuratori, e delle combriccole collegate degli acquirenti e a danno del creditore e del debitore espropriato.

Ora la preghiera che vorrei rivolgere all'onorevole ministro è appunto questa: che egli pensi seriamente alla necessità ed all'urgenza di preparare la riforma organica del Codice di procedura civile; pensi che il precedente della modificazione di un parziale istituto di questo Codice non deve andare come esempio per l'avvenire, e gli inconvenienti, che certamente si presenteranno dopo l'approvazione di questo disegno di legge, lo ammaestrino a fare meglio e più completamente. Ed insieme con questa mia preghiera rivolgo con tutto il cuore all'onorevole ministro l'augurio che la sua vita ministeriale duri tanto da poter legare il suo nome a quest'opera, che sarà veramente degna di lui.

Presidente. L'onorevole Gallini ha facoltà di parlare.

Gallini. Vorrei far seguito alle osservazioni del collega Sinibaldi in un ordine di idee più concrete. Non rivolgerò all'onorevole ministro la preghiera, come faceva il collega, di occuparsi di altre leggi per le quali si richiede l'opera del Parlamento: v'è una cosa, che il ministro, ottemperando a questa disposizione dell'articolo 15, può fare da sé, senza il concorso del Parlamento.

Noi abbiamo il regolamento generale giudiziario, che è un Codice di oltre trecento articoli, il quale fu fatto in un tempo in cui c'erano istituti che ora non ci sono più, abitudini che ora più non ci sono, ordinamenti che sono andati modificandosi e trasformandosi, come la legge sulle cancellerie e quella sulle sezioni delle Corti di Cassazione: insomma c'è in questo regolamento un mondo di cose antiquate che vanno soppresse. Ora c'è modo, se l'onorevole guardasigilli vuole coordinarlo a questa legge, d'introdurre nel